

Toscana

L.R. 20/12/2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale.

Pubblicata nel B.U. Toscana 28 dicembre 2016, n. 57, parte prima.

Art. 98 Organizzazione occasionale di viaggi.

In vigore dal 26 gennaio 2019

1. L'organizzazione e la realizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni, gite ed escursioni, da parte di enti pubblici e organizzazioni che operano a scopo ricreativo, culturale, religioso e sociale, è consentita purché le iniziative non superino il numero di cinque per gli enti pubblici e di due per le organizzazioni nell'arco di un anno solare e abbiano durata media non superiore a dieci giorni ⁽¹⁰³⁾.
2. Il numero di iniziative di cui al comma 1 può essere superato qualora vengano organizzate gite ed escursioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, purché nell'arco dell'anno solare sia comunque rispettato il limite massimo complessivo di giorni di attività consentiti.
3. Il soggetto organizzatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti dalla effettuazione di ogni singola iniziativa. È altresì tenuto a dare preventiva comunicazione di ogni singola iniziativa al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Firenze, specificando, tra l'altro, l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa, le generalità del responsabile e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a).
4. Il comune capoluogo di provincia e la Città metropolitana di Firenze esercitano la vigilanza e il controllo delle attività di cui al presente articolo e sospendono l'effettuazione dell'iniziativa quando venga superato il numero massimo delle iniziative che possono svolgersi nell'arco di un anno solare, o la durata delle medesime, o qualora non sia stato osservato l'obbligo della stipulazione dell'assicurazione.

(103) Comma così modificato dall'art. 36, comma 1, L.R. 7 gennaio 2019, n. 3.